CAMERA DEI DEPUTATI N. 1608

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato COSTA

Presentata il 6 luglio 1977

Disposizioni per la tutela del titolo e della professione di audioprotesista

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge ha la funzione di dare un riconoscimento ufficiale alla professione dell'audioprotesista la cui azione di contenuto altamente sociale è rimasta ignorata dal legislatore. Si vuole altresì richiamare la attenzione sull'aspetto umano della diffusione dell'uso delle protesi acustiche, che consente il recupero di una vasta massa di persone frustrate per la minorazione e per questo impedite in un processo di integrazione sociale.

Una regolamentazione della materia non potrà che avere quindi effetti positivi per i deboli di udito, giovani ed anziani, la cui rieducazione e socializzazione verrebbero ad essere indubbiamente favorite.

È da ricordare inoltre che l'audioprotesi di moderna concezione è comparsa nel nostro paese da oltre un trentennio e che in questo periodo, con il rapido evolversi della tecnologia elettronica, si è espansa notevolmente, restituendo alla società, alla famiglia ed al lavoro, un largo numero di soggetti che l'infermità aveva appartato. Nonostante questa dinamica operativa e la professionalità che l'ha costantemente accompagnata, la figura dell'audioprotesista non ha ancora ricevuto il crisma di un formale riconoscimento da parte del legislatore.

Da ciò consegue che, a distanza di vari lustri, il nostro paese non ha ancora disciplinato il delicato ed importante settore, la cui unica traccia, nel contesto legislativo vigente si riconnette oggettivamente agli « apparecchi e mezzi di protesi auricolari, cornetti acustici e simili » elencati nella tabella dei presidi medici e chirurgici di cui al testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

Sul piano soggettivo, invece, l'audioprotesista non compare mai nella legislazione che, nel frattempo, viene regolamentando altre figure paramedicali quali gli ottici, gli odontotecnici, gli ortopedici, ecc. per la cui formazione istituisce scuole e prevede diplomi.

Con l'intento di colmare questo vuoto sottoponiamo alla attenzione degli onorevoli colleghi che si spera benevola, il presente progetto di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Per audioprotesista si intende colui il quale pratica la correzione delle deficienze della funzione uditiva mediante dispositivi meccanici ed elettroacustici che suppliscono a tali deficienze. Le sue attribuzioni si estendono alla valutazione dei disturbi di origine acustica ed alla protezione delle funzioni uditive dal rumore.

Rientrano nel campo di attività dell'audioprotesista l'esame audioprotesico, la scelta della protesi, il rilevamento dell'impronta del condotto uditivo esterno, la costruzione e l'aggiustamento meccanico e acustico dell'auricolare, l'adattamento, la consegna, il controllo di efficacia immediata e permanente della protesi uditiva e l'educazione protesica del menomato d'udito cui si è applicato l'apparecchio acustico.

ART. 2.

Per l'esercizio dell'attività di audioprotesista è obbligatoria l'iscrizione in apposito albo nazionale.

Per tale iscrizione è necessario:

a) essere cittadino italiano;

b) godere dei diritti civili;

c) essere in possesso del diploma di audioprotesista rilasciato dalle scuole appositamente istituite secondo le leggi dello Stato.

ART. 3.

Possono essere iscritti all'albo di cui all'articolo 2:

a) coloro che, esercitando di fatto alla data della presente legge l'attività di audioprotesista da almeno due anni, ne facciano domanda al Ministro della sanità entro un anno dalla data di pubblicazione della legge stessa;

b) coloro che avanzino eguale domanda entro un anno dalla data di pubblicazione della presente legge, dimostrando di aver frequentato con profitto corsi di qualificazione istituiti o vigilati da enti ed organi pubblici o anche da enti privati, purché specificatamente validi ed idonei a concorde giudizio dei Ministri della sanità e dell'industria, commercio ed artigianato.

ART. 4.

Entro un anno saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della sanità di concerto col Ministro della pubblica istruzione, le norme regolamentari relative alla formazione teorico-pratica dell'audioprotesista, ai programmi di studio ed alla istituzione delle apposite scuole.

ART. 5.

Le norme regolamentari relative alla formazione e revisione dell'albo di cui all'articolo 2 ed alle eventuali impugnative, saranno emanate entro un anno con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e della sanità.